



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.270 TFT 22 del 28 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 28 gennaio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 43/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Mazara Calcio;

sig. Franzone Filippo (Presidente della A.S.D. Mazara calcio);

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni:

- a) Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (trasfuso nell'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S.) e art. 8 commi 9 e 10 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 31 commi 6 e 7 del vigente C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 gg dalla data della comunicazione della delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza n. 57/89 (2017/2018) tra il tecnico sig. Brucculeri Salvatore e la soc. A.S.D. Mazara Calcio, emessa all'esito del predetto contenzioso e debitamente trasmessa con missiva del 4.2.19 alla società;
- b) Art. 4 comma 1 del previgente C.G.S (trasfuso nell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le azioni e comportamenti del proprio Presidente, così come riportati nel precedente capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 11/11/19 proc. 6092/84 pfi/19-20/MS/CS/ep, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate avendo rilevato il mancato pagamento da parte dell'A.S.D. Mazara Calcio, della complessiva somma di € 4.006,50 in favore dell'allenatore Brucculeri Salvatore, nel termine di 30 gg dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

All'odierna udienza in rappresentanza delle parti deferite è comparso il difensore del Mazara Calcio mentre nessuno è comparso per il deferito Franzone Filippo.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione a carico della società A.S.D. Mazara Calcio;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente, all'epoca dei fatti, sig. Franzone Filippo.

La difesa del Mazara Calcio eccepisce preliminarmente la irricevibilità e/o improcedibilità del deferimento per essere quest'ultimo stato proposto dalla Procura Federale oltre il termine perentorio di gg 30 dalla comunicazione delle conclusioni delle indagini.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente rigetta la sollevata eccezione poiché la questione era già stata sollevata sotto la vigenza del precedente C.G.S. e sul punto il nuovo C.G.S. nulla ha innovato ed è stata risolta con la decisione resa dalla CFA a sezioni unite del 23.11.16 C.U. 65/CFA che ha statuito che il termine in questione non può ritenersi perentorio e ciò senza contare che il deferimento in questione è da considerarsi comunque tempestivo poiché (per come risulta dalla memoria depositata in atti dal difensore del

Mazara Calcio e diretta alla Procura Federale del 9.10.19) notificato al Mazara Calcio in data 24.9.19 con assegnazione di gg 15 per deposito di eventuali memorie, per cui alla data dell'11.11.19 (il 10.11.19 era domenica) non era decorso il termine di gg 30.

Nel merito, vista la documentazione in atti depositata dalla Procura Federale e quella acquisita da questo TFT presso la segreteria del collegio arbitrale, si rileva la responsabilità delle parti deferite risultando per tabulas il mancato pagamento a favore del sig. Brucculeri Salvatore nel termine previsto di 30gg dalla notifica del lodo Arbitrale del 13.12.18 (C.U. 6/18).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale accoglie le richieste della Procura Federale nei seguenti termini:

ammenda di € 1.000,00 a carico della società A.S.D. Mazara Calcio;

l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Franzone Filippo;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 49/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

S.C.D. Marsala 1912 s.r.l.;

sig. Vinci Luigi (Presidente della S.C.D. Marsala 1912 s.r.l.);

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni:

- c) Art. 4 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. e art. 31 commi 6, 7 e 10 del vigente C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 gg dalla data della comunicazione della delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND (C.U. 6/18) tra il tecnico sig. Mazzara Massimiliano e la soc. S.C.D. Marsala 1912 s.r.l, emessa all'esito del predetto contenzioso e debitamente trasmessa con missiva del 4.2.19 alla società;
- d) Art. 6 comma 1 del vigente C.G.S.) per le azioni e comportamenti del proprio Presidente, così come riportati nel precedente capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta.

Con nota del 02/12/19 proc. 7133/109 pfi/19-20/MS/CS/cf, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate avendo rilevato il mancato pagamento da parte dell' S.C.D. Marsala 1912 s.r.l, della complessiva somma di € 4.002,00 in favore dell'allenatore Mazzara Massimiliano, nel termine di 30 gg dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale pubblicato nel C.U. 6/18.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 300,00 e punti 4 di penalizzazione a carico della società S.C.D. Marsala 1912 s.r.l;

l'inibizione di mesi otto a carico del Presidente deferito sig. Vinci Luigi.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite risultando per tabulas il mancato pagamento a favore del sig. Mazzara Massimiliano nel termine previsto di 30gg dalla notifica del lodo Arbitrale pubblicato nel C.U. 6/18.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 1.000,00 con diffida a carico della società S.C.D. Marsala 1912 s.r.l;

l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Vinci Luigi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 50/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Sig. IGNAZIO DOMENICO URSO, calciatore della ASD Raffadali 2018;

Sig. VINCENZO BRUNCO Dirigente della Società della ASD Raffadali 2018;

Società della ASD RAFFADALI 2018.

La Procura Federale con nota prot. 7134/1379pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/12/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- a) Il calciatore Sig. Ignazio Domenico Urso, tesserato nella stagione 2018/2019 della ASD Raffadali 2018, della violazione di cui all'art. 1bis comma 2° del C.G.S, in relazione agli artt. 22, comma 6° e 10°, comma 6, del CGS, (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 4, comma 1°, 21, comma 6° e 32, comma 7° del vigente CGS), per essere stati inseriti nelle distinte di gara e, quindi, aver partecipato agli incontri Master Procalcio – ASD Raffadali 2018 del 07/10/2018, ASD Raffadali 2018 – Angelo Cuffaro del 14/10/2018, valevoli per il campionato di prima categoria in posizione irregolare derivante da una precedente squalifica di 1 giornata non scontata, comminata con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comitato Ufficiale CR Sicilia - Agrigento n. 72 del 06/06/2018, a seguito della gara Vigata Calcio / Atletico Favara valido per il campionato di terza categoria, disputato nella stagione 2017/18, allorquando il calciatore era tesserato per l'Atletico Favara.
- b) Vincenzo Brunco Dirigente della Società della ASD Raffadali 2018, e sottoscrittore nella qualità di dirigente accompagnatore, delle distinte di gara relative agli incontri Master Procalcio – ASD Raffadali 2018 del 07/10/2018, ASD Raffadali 2018 – Angelo Cuffaro del 14/10/2018, valevoli per il campionato di prima categoria, della violazione di cui all'art. 1bis comma 2° del C.G.S, in relazione agli artt. 22, comma

6° e 10°, comma 6, del CGS, (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 4, comma 1°, 21, comma 6° e 32, comma 7° del vigente CGS) ed in relazione all'art. 61, comma 1 e 5, delle N.O.I.F, per avere consentito la partecipazione alle gare suddette del calciatore Ignazio Domenico Urso, in posizione irregolare perché non avere scontato la squalifica di una giornata.

- c) La Società ASD Raffadali 2018, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell'art. 4 comma 2 CGS., (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 2°. Del vigente CGS), per le violazioni ascritte ai signori Ignazio Domenico Urso e Vincenzo Brunco.

Il deferimento trae origine dalla nota del 14/12/18 da parte dell'Ufficio del Giudice Sportivo del CR Sicilia, con la quale si trasmetteva la documentazione relativa alla gara Empedocline/Atletico del 21/10/2018 (prima categoria), relativa alla sanzione della squalifica inflitta al giocatore Ignazio Domenico Urso impiegato in detta partita in pendenza di squalifica e che disponeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione all'impiego dello stesso giocatore in altre gare, quelle oggetto del deferimento di cui oggi si tratta.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, peraltro, emergeva in tutta evidenza la reiterazione della violazione disciplinare.

All'udienza del 28/01/2020 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico del Sig. Ignazio Domenico Urso, calciatore della ASD Raffadali 2018, la sanzione di due giornate di squalifica; del Sig. Vincenzo Brunco Dirigente della Società della ASD Raffadali 2018 la sanzione di due mesi di inibizione; della Società della ASD Raffadali 2018 la sanzione di €.400,00 e di due punti di penalità.

Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari, l'utilizzo del giocatore Ignazio Domenico Urso impiegato partita in pendenza di squalifica, rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione delle responsabilità del Presidente e del Dirigente accompagnatore, oltre che provate documentalmente, per cui la loro condotta va sanzionata in modo adeguato all'illiceità della condotta, come da dispositivo.

Il calciatore Ignazio Domenico Urso è responsabile della propria partecipazione ad una gara di campionato, nella consapevolezza di non avere scontato la sanzione inflittagli in una precedente procedimento, nel quale rispondeva della medesima condotta oggi in discussione.

Della medesima condotta disciplinare risponde il Dirigente Vincenzo Brunco, Dirigente e inoltre nelle gare suddette Dirigente accompagnatore e sottoscrittore delle relative distinte, anche per essere venuto meno ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 4, commi 1° e 2° del CGS vigente.

La Società ASD Raffadali 2018, risponde invece, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., l'art. 4, 2 comma del C.G.S., applica:

- 1) Al calciatore Sig. Ignazio Domenico Urso, per la violazione degli artt. 4, commi 1°, e 2°, 21, commi 6° e 32, comma 7° del vigente CGS, la sanzione di 2 (due) giornate squalifica.

2) al Sig. Vincenzo Brunco, nella doppia veste di Dirigente ed anche accompagnatore della Società ASD Raffadali 2018, per la medesima condotta illecita, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

3) alla Società ASD Raffadali 2018, per la violazione dell'art. 6, commi 1° e 2° del vigente CGS, per i fatti come sopra descritti a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, la sanzione dell'ammenda di €.300,00 e di punti 2 (due) di penalizzazione.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 51/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO a carico di:

Sig. CATANIA EMANUELE, Presidente Società ASD Capaci City;

Sig. LOMBARDO FABIO, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato della Società Asd Capaci City;

Sig. LO BELLO FRANCESCO, Dirigente della Società Asd Capaci City;

Sig. TROJA PAOLO, Dirigente della Società Asd Capaci City;

Società ASD CAPACI CITY.

La Procura Federale con nota prot. 7030/1377pfi 18-19/MS/CS/gb del 28/11/19, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- a) Sig.ra Catania Emanuele, Presidente della Società ASD Capaci City, della violazione dell'art. 1 bis comma 1° del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1° del CGS), in relazione all'art. 10, comma 1° del CGS (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 1° del vigente CGS), nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Lombardo Fabio e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso dei seguenti incontri: Asd Capaci City – Sporting Rcb del 21/10/18, Partanna - Asd Capaci City del 28/10/18, Asd Capaci City- Iccarese del 04/11/18, tutti valevoli per il campionato di seconda categoria.
- b) Il calciatore Sig. Lombardo Fabio, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, della violazione di cui all'art. 1bis comma 5° del C.G.S. (. (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1° del CGS vigente), in relazione all'art. 10, comma 1° del CGS (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 1° del vigente CGS), nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, per aver disputato i seguenti incontri: Asd Capaci City – Sporting Rcb del 21/10/18, Partanna - Asd Capaci City del 28/10/18, Asd Capaci City- Iccarese del 04/11/18, tutti valevoli per il campionato di seconda categoria in posizione

irregolare perché non tesserato, in mancanza degli accertamenti di idoneità sanitaria sportiva e copertura assicurativa.

- c) Il Sig. Lo Bello Francesco, Dirigente della Società ASD Capaci City, e sottoscrittore, quale Dirigente accompagnatore di due distinte di gara relative agli incontri Asd Capaci City – Sporting Rcb del 21/10/18, Asd Capaci City- Iccarese del 04/11/18, valevoli per il campionato di seconda categoria, della violazione dell'art. 1 bis comma 1° del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1° del CGS vigente), in relazione agli artt. 61, commi 1° e 5°, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, per svolto consentito l'uso in posizione irregolare del calciatore Lombardo Fabio, senza essere tesserato e in assenza di accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di specifica copertura assicurativa.
- d) Il Sig. Paolo Troja, Dirigente della Società ASD Capaci City, e sottoscrittore, quale Dirigente accompagnatore di una distinta di gara relativa all'incontro Partanna - Asd Capaci City del 28/10/18, valevole per il campionato di seconda categoria, della violazione dell'art. 1 bis comma 1° del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1° del CGS vigente), in relazione agli artt. 61, commi 1° e 5°, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, per svolto consentito l'uso in posizione irregolare del calciatore Lombardo Fabio, senza essere tesserato e in assenza di accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di specifica copertura assicurativa.
- e) La Società ASD Capaci City, della violazione dell'art. 4 comma 1° e 2° CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati dei non tesserati (art.6, commi 1° e 2°), come sopra descritti a titolo di responsabilità oggettiva.

Il deferimento trae origine dalla nota inoltrata il 14/11/08 da parte da parte dell'Ufficio del Giudice Sportivo del CR Sicilia, in osservanza ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e pubblicati sul CU n. 155 del 07/11/18, con la quale si trasmetteva la documentazione relativa alla gara Asd Capaci City- Iccarese del 04/11/18, valevoli per il campionato di seconda categoria.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all'acquisizione della documentazione relative alle gare ed al calciatore.

All'udienza del 28/01/2020 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico di:

Sig. Catania Emanuele, Presidente Società ASD Capaci City, la sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione; Sig. Lombardo Fabio, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato della Società ASD Capaci City, la sanzione di 3 (tre) giorni di squalifica;

Sig. Lo Bello Francesco, Dirigente della Società ASD Capaci City, la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione;

Sig. Troja Paolo, Dirigente della Società ASD Capaci City; la sanzione di 40 (quaranta giorni) di inibizione;

Società ASD Capaci City, la sanzione €300,00 di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione.

Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione delle responsabilità dei soggetti incolpati, che risultano provate documentalmente, per cui la loro condotta va sanzionata in modo adeguato all'illiceità della condotta, come da dispositivo. anche per essere venuti menati ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 4, commi 1° e 2° del CGS vigente.

La Società ASD Capaci City, risponde invece, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi

dell'art. 6 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica:

- 1) al Sig. Catania Emanuele, Presidente della Società ASD Capaci City, ai sensi nell'art. 4, comma 1° del CGS, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica
- 2) al calciatore Sig. Lombardo Fabio, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, ai sensi dell'art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché agli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di 2 (due) mesi di squalifica
- 3) al Sig. Lo Bello Francesco, Dirigente della Società ASD CAPACI CITY, ai sensi dell'art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione agli artt. 61, commi 1° e 5°, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione
- 4) al Sig. Paolo Troja, ai sensi dell'art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione agli artt. 61, commi 1° e 5°, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione
- 5) alla Società ASD Capaci City, della violazione dell'art.6, commi 1° e 2°, la sanzione di €300,00 di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 52/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Sig. BUFALINO ANGELO, Presidente Società ASD Sicilianamente;
 Sig. MINGOIA IGNAZIO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Bompierese Family;
 Sig. INGRAO DAVID, calciatore non tesserato;
 Società ASD SICILIANAMENTE;
 Società BOMPENSIERE FAMILY.

La Procura Federale con nota prot. 7151/1588pfi 18-19/MS/CS/gb del 03/12/19, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- a) il Sig. Bufalino Angelo, Presidente Società ASD Sicilianamente, della violazione dell'art. 1 bis comma 1° del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1° del CGS), in

relazione all'art. 10, comma 1° del CGS (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 1° del vigente CGS), nonché degli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1° delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Mingoia Ignazio e Ingrao David, sottoscrivendo le distinte di gara anche nella qualità di Dirigente accompagnatore, consentendo l'utilizzo degli stessi nel corso delle gara Sicilianamente – Butera del 05/05/2019, valevole per il Campionata Regionale Sicilia di terza categoria.

- b) Il calciatore Sig. Mingoia Ignazio, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Bompensiere Family, della violazione di cui all'art. 1bis comma 5° del C.G.S (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1° del CGS vigente), in relazione all'art. 10, comma 1° del CGS (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 1° del vigente CGS), nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, per aver per aver preso parte alla gara, come giocatore della ASD Sicilianamente, tra Sicilianamente – Butera del 05/05/2019, valevole per il Campionata Regionale Sicilia di terza categoria, in posizione irregolare perché non tesserato per tale società.
- c) Il calciatore Sig. Ingrao David, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato, della violazione di cui all'art. 1bis commi 1° e 5° del C.G.S (oggi trasfuso nell'art. 2, comma 2°, nell'art. 4, comma 1° del CGS vigente), in relazione all'art. 10, comma 1° del CGS (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 1° del vigente CGS), nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, per aver per aver preso parte alla gara, come giocatore della ASD Sicilianamente, tra Sicilianamente – Butera del 05/05/2019, valevole per il Campionata Regionale Sicilia di terza categoria, in posizione irregolare perché non tesserato per alcuna società.
- d) la Società Sicilianamente, della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1° del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1° del CGS vigente), in ordine alla violazione iscritta al proprio Presidente.
- e) la Società Bompensiere Family, della violazione dell'art. 4 comma 2° CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati dei non tesserati (art.6, comma 2°), in ordine alla violazione iscritta al proprio giocatore.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del presidente della Delegazione provinciale di Caltanissetta, cui seguiva la nota 20/06/19 del CR Sicilia, con la quale si trasmetteva la documentazione relativa alla gara Sicilianamente – Butera del 05/05/2019, valevole per il Campionata Regionale Sicilia di terza categoria, in occasione della quale partecipavano i sopra indicati giocatori in posizione irregolare.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all'acquisizione della documentazione relative alle gare ed al calciatore.

All'udienza del 28/01/2020 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico di:

- 1) al Sig. Bufalino Angelo, Presidente Società ASD Sicilianamente la sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione;
- 2) al Sig. Mingoia Ignazio, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Bompierese Family, la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica;
- 3) al Sig. Ingrao David, calciatore non tesserato, la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica;
- 4) alla Società ASD Sicilianamente, la sanzione di .300,00 di ammenda;
- 5) alla Società Bompensiere Family, la sanzione di .300,00 di ammenda;

Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione delle responsabilità dei soggetti incolpati, che risultano provate documentalmente, per cui la loro condotta va sanzionata in modo adeguato all'illiceità della condotta, come da dispositivo, anche per essere venuti meno ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 4, commi 1° e 2° del CGS vigente.

Le Società ASD Sicilianamente Family e Società Bompierese Family, rispondono, invece, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico di:

- 1) Sig. Bufalino Angelo, Presidente Società ASD Sicilianamente, per la violazione dell'art. 4, comma 1° del CGS), in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1° delle NOIF, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione
- 2) calciatore Sig. Mingoia Ignazio, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Bompierese Family, della violazione di cui all'art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica
- 3) calciatore Sig. Ingrao David, calciatore all'epoca dei fatti non tesserato, per la violazione di cui all'art. 2, comma 2° ed art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica
- 4) Società Sicilianamente, per la violazione di cui all'art. 6, comma 1° del CGS vigente, la sanzione dell'ammenda di €300,00
- 5) Società Bompierese Family, per la violazione dell'art. 6, comma 2° del CGS vigente, la sanzione dell'ammenda di €300,00

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il relatore

Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 53/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Sergio La Commare - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO a carico di:

- CULICCHIA GIUSEPPE

Campionato Terza Categoria, sez.TP - stagione 2019-2020

Con nota 7285/39 pfi 19 20/MS/CS/cf del 5.12.2019 la Procura Federale ha deferito il predetto (dopo proroga di 40 giorni concessa il 22.8.2019 dal Procuratore Generale dello Sport) per rispondere, quale dirigente della ASD Real Paolini all'epoca, della violazione dell'art.4 c.1 CGS, in relazione a quanto prescritto dall'art.34 CGS e dall'art.30 c.2 e 4 dello Statuto Federale, per avere presentato agli organi della giustizia ordinaria una querela nei confronti del calciatore Andrei Prihor, tesserato per la ASD Valle Jato Calcio, senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Federale, violando così il previsto vincolo di giustizia.

Le indagini hanno avuto origine dalla trasmissione, da parte della Corte Sportiva Appello Territoriale del Comitato Regionale, degli atti in base ai quali il 7.5.2019 era stato rigettato il reclamo della ASD Real Paolini avverso la decisione del Giudice Sportivo, che dava perduta per 0-3 alla detta società la gara del 28.4.2019, in concreto non giocata per essersi la squadra rifiutata di scendere in campo (neppure consegnata all'arbitro la distinta di gara) per le riferite minacce subite dalla squadra al suo arrivo presso l'impianto sportivo della soc. Valle Jato e sfociate in una aggressione fisica ai danni del Culicchia.

Nel corso della audizione presso la Procura Federale lo stesso ha confermato di avere sporto denuncia nei confronti di Andrei Prihor, precisando di avere riconosciuto da una foto, tratta dal profilo Facebook a suo nome, l'autore della aggressione ed accorgendosi solo in seguito di essersi sbagliato. Ciò comunque senza avere chiesto preventivamente la autorizzazione di cui all'art.30 Statuto FIGC.

Agli atti è stata anche acquisita copia della querela, presentata dal Culicchia il 29.4.2019 presso la stazione Carabinieri di Marsala, nella quale si dava una narrazione specifica di quanto avvenuto alle h.16 antecedenti presso il campo sportivo di S.Cipirrello e della aggressione personalmente subita con un pugno al petto, confermata da referto dell'Ospedale di Marsala (n.795 del 28.4.2019, h.21,49), attestante un "trauma contusivo alla regione sottoclaveare destra ... derivante da riferita aggressione".

Alla comunicazione della conclusione delle indagini, datata 17.10.2019, non ha fatto seguito alcuna memoria difensiva ed all'udienza del 28.1.2020, sebbene ritualmente convocata, la parte non è neppure comparsa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità di Culicchia Giuseppe e, per l'effetto infliggersi allo stesso la sanzione della inibizione per anni uno e l'ammenda per € 500,00.

Ciò posto ed esaminati gli atti, si osserva che il deferimento è assolutamente fondato.

Ed invero, a prescindere dall'andamento dei fatti esaminati su reclamo della ASD Real Paolini nel corso dell'udienza del 7.5.2019 (proc.n.147/A) con decisione di questa C.S.A.T. in esito alla stessa, non v'è dubbio che il deferito non ha richiesto l'autorizzazione del Consiglio Federale, prevista dall'art. 30 c.2 e 4 dello Statuto, prima di proporre presso la stazione Carabinieri di Marsala querela per quanto accaduto in occasione dell'arrivo della sua squadra presso l'impianto sportivo di S.Cipirrello con particolare riferimento alla lesione subita. Emerge pertanto la responsabilità per la violazione attribuitagli.

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio questo Organo Giudicante ritiene che possono concedersi a Culicchia Giuseppe le circostanze attenuanti (art.13 CGS) per vere egli adito gli organi di Polizia Giudiziaria sulla base del forte risentimento generato sia dall'accoglienza, certamente per lui pessima, ricevuta al momento dell'arrivo della sua squadra presso il campo di gara sia, sopra tutto, per il pugno ricevuto dallo stesso ed acclarato dall'allegato referto medico; dinamica che avrà certamente prodotto un forte risentimento. La piena ammissione della sua mancanza ed il tono socievole, mantenuto

nel corso della sua audizione presso la Procura Federale, consentono pertanto di commisurare, per il deferito, la sanzione in termini inferiori al minimo stabilito dall'art. 34 c.1 e 2 lett.d) CGS.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi :

a Culicchia Giuseppe la inibizione di mesi otto e l'ammenda di € 300.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.

Le sanzioni saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 c.4 e 53 c.5 CGS.

Il relatore
Dr. Sergio La Commare

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 54/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Dimarco Rosario (Presidente Società A.S.D Pollina Finale all'epoca dei fatti);
società A.S.D Pollina Finale
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali .

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8226/328 del 02/01/2020:

Il sig. Dimarco Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D Pollina Finale, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND nonché dal C.U. LND n. 450 del 20/06/18, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato quale responsabile della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

la società A.S.D Pollina Finale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei inibizione di inibizione a carico del sig. Dimarco Rosario, Presidente della società A.S.D Pollina Finale all'epoca dei fatti;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D Pollina Finale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D Pollina Finale non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D Pollina Finale Sig. Dimarco Rosario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Dimarco Rosario, Presidente della società A.S.D Pollina Finale all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D Pollina Finale.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 55/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gullo Rosario (Presidente Società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo all'epoca dei fatti);

Sig. Pollina Nicasio (Dirigente Società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo all'epoca dei fatti);
società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali e Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7530/322 del 10/12/19:

- Il sig. Gullo Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, dall'art. 23 N.O.I.F. nonché dal C.U. FIGC n. 60 del 30/08/18, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato quale responsabile della squadra Under 17 Allievi Provinciali e della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019;
- Il sig. Pollina Nicasio all'epoca dei fatti Dirigente della Società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, dall'art. 23 N.O.I.F. nonché dal C.U. FIGC n. 60 del 30/08/18, per aver svolto le funzioni di allenatore delle squadre Under 17 Allievi Provinciali durante tre gare della stagione sportiva 2018-2019, in mancanza di tesseramento e abilitazione presso il Settore Tecnico;

- la società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Gullo Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Pollina Nicasio, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo;

ammenda di € 900,00 a carico della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali e Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo Sig. Gullo Rosario e il Dirigente sig. Pollina Nicasio ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gullo Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo;

mesi uno di inibizione a carico del sig. Pollina Nicasio, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo;

ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. Dil. Nuova Città di Caccamo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 57/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Castronovo Tommaso (Presidente Società A.S.D Academy Santa Flavia all'epoca dei fatti);

società A.S.D Academy Santa Flavia

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali .

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8253/321 del 03/01/2020:

Il sig. Castronovo Tommaso, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D Academy Santa Flavia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND nonché dal C.U. LND n. 450 del 20/06/18, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un tecnico abilitato quale responsabile della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

la società A.S.D Academy Santa Flavia ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Castronovo Tommaso, Presidente della società A.S.D Academy Santa Flavia all'epoca dei fatti;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D Academy Santa Flavia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D Academy Santa Flavia non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D Academy Santa Flavia Sig. Castronovo Tommaso omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Castronovo Tommaso, Presidente della società A.S.D Academy Santa Flavia all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D Academy Santa Flavia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 536/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Blando

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Studio De Santis;

sig. De Santis Francesco (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Studio De Santis);
sigg. Arena Alessandro, Benincasa Giacomo, Brasile Andrea, Carollo Simone, Cinquemani Gianpaolo, Cintura Luigi, Cutrona Giorgio, De Francesco Lucio, De Santis Francesco, De Santis Manfredi, Franco Nazareno, Lannino Sebastiano, Pace Antonino, Pellitteri Gaetano, Perna Marcello, Potenzano Giovanni e Restivo Roberto, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 12/11/19 proc. 6147/1400 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'odierna udienza è comparso il sig. De Santis Francesco il quale ha prodotto i certificati medici stagione sportiva 2016/2017 di tutti i calciatori deferiti ad eccezione di quello relativo al calciatore Potenzano Giovanni.

La Procura Federale, preso atto di quanto sopra, ha chiesto il proscioglimento dei calciatori Arena Alessandro, Benincasa Giacomo, Brasile Andrea, Carollo Simone, Cinquemani Gianpaolo, Cintura Luigi, Cutrona Giorgio, De Francesco Lucio, De Santis Francesco, De Santis Manfredi, Franco Nazareno, Lannino Sebastiano, Pace Antonino, Pellitteri Gaetano, Perna Marcello e Restivo Roberto e ha insistito nei motivi di deferimento per Potenzano Giovanni chiedendo applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Studio De Santis;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. De Santis Francesco

squalifica per due giornate a carico del calciatore deferito sig. Potenzano Giovanni,

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la regolarità della certificazione medica prodotta relativamente ai calciatori Arena Alessandro, Benincasa Giacomo, Brasile Andrea, Carollo Simone, Cinquemani Gianpaolo, Cintura Luigi, Cutrona Giorgio, De Francesco Lucio, De Santis Francesco, De Santis Manfredi, Franco Nazareno, Lannino Sebastiano, Pace Antonino, Pellitteri Gaetano, Perna Marcello e Restivo Roberto escludendo pertanto una responsabilità delle parti deferite. Relativamente alla posizione del restante calciatore Potenzano Giovanni rileva invece la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i calciatori Arena Alessandro, Benincasa Giacomo, Brasile Andrea, Carollo Simone, Cinquemani Gianpaolo, Cintura Luigi, Cutrona Giorgio, De Francesco Lucio, De Santis Francesco, De Santis Manfredi, Franco Nazareno, Lannino Sebastiano, Pace Antonino, Pellitteri Gaetano, Perna Marcello

e Restivo Roberto e dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Studio De Santis;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. De Santis Francesco ;

ammonizione con diffida a carico del calciatore deferito sig. Potenzano Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 541/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. Gemini Calcio;

sig. La Tona Luigi (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Gemini Calcio;

sigg. Ancone Piero Alberto, Camara Ebrima, Di Piazza Marco, Lombino Mario e Narcisi Rosario, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 vigente C.G.S.) in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/12/19 proc. 7149/1364 pfi/18-19 MS/CS/cf, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 350,00 a carico della società U.S.D. Gemini Calcio;

l'inibizione di mesi 6 a carico del Presidente deferito sig. La Tona Luigi;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ancone Piero Alberto, Camara Ebrima, Di Piazza Marco, Lombino Mario e Narcisi Rosario.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ammenda di € 150,00 a carico della società U.S.D. Gemini Calcio;
l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. La Tona Luigi;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg Ancone Piero Alberto, Camara Ebrima, Di Piazza Marco, Lombino Mario e Narcisi Rosario.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 28 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI